



**Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare**  
**Italian Society for Angiology and Vascular Medicine**

## STATUTO

Approvato a Napoli il giorno 11 Dicembre 1998 e registrato il 13 Dicembre 1998 N° 981230  
Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, Roma 27 Novembre 2009

### ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione scientifica non profit, denominata :

**SOCIETÀ ITALIANA DI ANGIOLOGIA E PATOLOGIA VASCOLARE (SIAPAV)**  
(Italian Society for Angiology and Vascular Medicine)

La stessa si intende la naturale continuazione temporale della Società Italiana di Patologia Vascolare (SIPV).

### ARTICOLO 2

La Società, il cui principale interesse è la **medicina vascolare**, si propone la finalità di studiare gli aspetti epidemiologici, diagnostici, clinici, terapeutici, riabilitativi e di profilassi delle malattie vascolari, la loro comunicazione scientifica, nonché l'aggiornamento e la promozione della qualità professionale ed il collegamento organico con altre associazioni scientifiche aventi affinità di intenti. La sede legale della Società è in Roma.

### ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile su decisione dell'Assemblea dei Soci.

### ARTICOLO 4

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

### ARTICOLO 5 (dei Soci)

I soci della società si suddividono nelle seguenti categorie:

- **Soci Onorari**
- **Soci Ordinari**
- **Soci Aderenti**
- **Soci Affiliati**

**Soci Onorari:** personalità di ogni Paese, con particolari meriti scientifici o sociali nel campo della Patologia Vascolare e dell'Angiologia. I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, e sono esentati dal pagamento della quota sociale.

**Soci Ordinari:** laureati in Medicina e Chirurgia, con più di tre anni di laurea. L'ammissione dei Soci ordinari spetta insindacabilmente al Consiglio Direttivo, dopo esame della domanda di ammissione, che deve essere firmata da due Soci presentatori e corredata da un *curriculum vitae*. La qualifica di Socio ordinario si acquista dopo la deliberazione di ammissione del Consiglio Direttivo ed il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

**Soci Aderenti:** laureati in Medicina e Chirurgia da meno di tre anni. L'ammissione dei Soci aderenti, spetta insindacabilmente al Consiglio Direttivo, dopo esame della domanda di ammissione, che deve essere firmata da due Soci presentatori e corredata da un *curriculum vitae*. La qualifica di Socio aderente si acquista dopo la deliberazione di ammissione del Consiglio Direttivo.

**I Soci aderenti sono esentati dal pagamento della quota sociale, e non hanno diritto di voto.**

Scaduto il **triennio** dalla laurea, il Consiglio Direttivo invita il Socio aderente a presentare un aggiornamento del *curriculum vitae* e la domanda di ammissione con la qualifica di Socio ordinario.

**Soci affiliati:** laureati o diplomati, di formazione non medica. L'ammissione dei Soci affiliati, spetta insindacabilmente al Consiglio Direttivo, dopo esame della domanda di ammissione (firmata da due Soci presentatori) e di un *curriculum vitae*.

Nei 90 giorni che precedono la data fissata per le elezioni per il rinnovo delle cariche consiliari nessuna domanda di ammissione potrà essere approvata e formalizzata.

## ARTICOLO 6 (Della quota sociale)

La quota sociale rappresenta la parte principale del patrimonio societario; il suo ammontare annuale (indicato nel regolamento) viene proposto dal Consiglio Direttivo, in base a motivate finalità societarie, e ratificato dall'Assemblea.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ed incedibili.

Il versamento della quota sociale, nei tempi e nei modi previsti dal regolamento, dà diritto a partecipare all'Assemblea dei Soci ed ad esercitare il diritto di voto, se previsto.

Dopo tre anni consecutivi di morosità la qualità di socio ordinario decade.

Il Consiglio Direttivo, dopo due anni consecutivi di morosità, invita il Socio a regolarizzare la propria posizione, avvisandolo che raggiunto il terzo anno consecutivo di morosità il suo nominativo sarà depennato dagli elenchi societari.

I Soci onorari ed i Soci aderenti, sono esentati dal versamento della quota sociale.

## ARTICOLO 7 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da oblazioni, da contribuzioni pubbliche e private e dai proventi delle iniziative dell'Associazione, che può anche ricevere donazioni e lasciti.

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della stessa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L.23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## ARTICOLO 8 (Organi della Società)

Sono organi della Società:

- **il Presidente;**
- **l'Assemblea;**
- **il Consiglio Direttivo;**
- **il Comitato dei Revisori;**
- **le Sezioni regionali**
- **gli Uffici Organizzativi**

## ARTICOLO 9 (Dell'Assemblea Ordinaria )

L'Assemblea Ordinaria è costituita dalla riunione di tutti i Soci onorari e ordinari aventi diritto, cioè in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

I compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

- approvare annualmente la relazione morale del Consiglio Direttivo;
- approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo entro undici mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- nominare i Soci onorari;
- nominare il seggio elettorale (in occasione del rinnovo delle cariche sociali) definendo anche la durata delle operazioni di voto.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico e finanziario.

La convocazione sarà effettuata almeno 30 giorni prima mediante avviso comunicato ai soci con mezzi tali (ivi compresa posta ordinaria ed elettronica) da assicurare l'informazione sugli argomenti da trattare.

A questo fine i soci sono tenuti a comunicare gli indirizzi cui le comunicazioni andranno rimesse.

In ogni caso la convocazione sarà pubblicata, almeno trenta giorni prima dell'assemblea, sul sito internet della Società.

Se l'Assemblea è convocata nell'ambito dei lavori di congressi e riunioni scientifiche, la convocazione e l'ordine del giorno possono essere stampati sul programma preliminare spedito a tutti i Soci.

## ARTICOLO 10

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita dai Soci onorari e ordinari aventi diritto. La costituzione è valida

- a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti.

## ARTICOLO 11 (Dell'Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria è costituita dalla riunione di tutti i Soci Onorari e Ordinari aventi diritto.

È compito dell'Assemblea Straordinaria deliberare su:

- le modifiche di statuto;
- il cambiamento dell'oggetto sociale;

- il trasferimento della sede;
- lo scioglimento della Società, determinandone le modalità;
- la devoluzione del patrimonio;
- ogni altro oggetto che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni volta sia necessario deliberare sugli argomenti specifici che le competono. La convocazione va effettuata nei tempi e nei modi previsti dall'art. 9 per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

## ARTICOLO 12

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita dai Soci Onorari e Ordinari aventi diritto. La costituzione è valida

- a) in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi dei Soci aventi diritto; le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti; le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza semplice dei Soci presenti.

Occorrono tuttavia sempre la presenza ed il voto favorevole di almeno metà dei Soci aventi diritto per deliberare modifiche dello Statuto e, di tre quarti di essi, per deliberare lo scioglimento anticipato della Società e la devoluzione del suo patrimonio.

## ARTICOLO 13

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere convocata senza indugio dal Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci Ordinari aventi diritto, con specifica indicazione dell'ordine del giorno proposto.

È prevista la pubblicazione delle deliberazioni assembleari e del rendiconto annuale approvati dall'Assemblea sul sito internet della Società.

## ARTICOLO 14

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente della Società, o in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti, con precedenza al più anziano di età. In difetto, l'Assemblea procede all'elezione del proprio Presidente.

## ARTICOLO 15

All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, hanno diritto al voto i Soci Onorari ed Ordinari. Ogni Socio rappresenta sé stesso e non può rappresentare nessun socio nemmeno con delega scritta. Può soltanto presentare, a nome di un socio assente, istanze scritte inerenti argomenti all'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 16 (Del Consiglio Direttivo)**

La Società è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove Consiglieri eletti dai Soci ordinari e Onorari.

I consiglieri devono essere eletti tra i Soci Ordinari.

Sei consiglieri devono essere di area medica.

Tre consiglieri sono designati tra i Soci Ordinari, di area chirurgica o specialistica (chirurghi vascolari, radiologi, dermatologi, oculisti, otoiatri, etc.).

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, e non è rieleggibile per il triennio successivo, ad eccezione di due consiglieri, i quali possono essere rieletti soltanto per altri tre anni. L'eleggibilità è riacquistata dopo tre anni di assenza da ogni carica consiliare.

## **ARTICOLO 17 (Elezioni del Consiglio Direttivo)**

Tutti i Soci Ordinari aventi diritto possono candidarsi all'elezione nel Consiglio Direttivo.

Le candidature devono essere presentate al Consiglio Direttivo uscente almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Trenta giorni prima della data delle elezioni il Consiglio Direttivo uscente comunica a tutti i Soci l'elenco delle candidature pervenute, mediante la pubblicazione sul sito internet della Società, e/o altro mezzo idoneo.

L'Assemblea ordinaria voterà per i soci candidati nei termini statutari.

Le operazioni di voto, a scrutinio segreto, sono coordinate da un Seggio elettorale composto da tre Componenti, nominati dall'Assemblea, secondo quanto disposto dall'articolo 9.

Il più anziano in età, tra i nominati, assume le funzioni di Presidente, il più giovane quella di Segretario del Seggio elettorale.

Il Seggio elettorale garantisce il regolare svolgimento delle operazioni di voto, accerta il diritto al voto di ogni socio, procede allo scrutinio, redige il verbale delle operazioni di voto ed il verbale di nomina dei Consiglieri eletti.

Poiché l'articolo 16 dello Statuto prevede che tre posti di Consigliere siano ricoperti da Soci di area chirurgica e/o specialistica, la nomina avverrà con i seguenti criteri:

- si redige l'elenco dei soci più votati;
- si nominano i primi sei soci di area medica
- si nominano i primi tre soci di area chirurgica e/o specialistica.

Se tra i nove consiglieri più votati fossero presenti più di due consiglieri uscenti, vengono nominati i due consiglieri uscenti più votati, indipendentemente dall'area (medica e chirurgica e/o specialistica) di appartenenza, ma rispettando sempre la proporzione finale di sei consiglieri di area medica e tre consiglieri di area chirurgica o specialistica.

## **ARTICOLO 18**

Se durante il mandato triennale venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti, tra i Soci di area medica e/o chirurgica specialistica a seconda della vacanza creatasi, in base al numero di preferenze riportate nella votazione. In difetto viene nominato il primo dei non eletti in assoluto.

## **ARTICOLO 19 (Compiti del Consiglio Direttivo)**

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione della Società, che non siano espressamente riservati all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, dal presente Statuto o dalla legge, con facoltà di compiere qualsiasi atto che ravvisi necessario ed opportuno per il conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio ha l'obbligo di predisporre il rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio ha facoltà di delegare i poteri stessi e la firma sociale ad uno o più dei suoi membri.

## ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo promuove, indirizza e coordina l'attività scientifica della Società, mediante l'organizzazione di Congressi, Riunioni Scientifiche, Gruppi di Studio, la cui tipologia è dettagliata nel regolamento.

La numerazione dei Congressi e delle Riunioni Scientifiche annuali sarà progressiva, senza alcuna soluzione di continuità, e continuerà la numerazione dei Congressi della Società Italiana di Patologia Vascolare.

## ARTICOLO 21 (Delle cariche consiliari)

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, tra i consiglieri di area medica, un Vice Presidente di area medica, un Vice Presidente di area chirurgica o specialistica, un Segretario – Tesoriere, i quali, avranno rispettivamente il titolo di "*Presidente, Vice Presidente, Segretario-Tesoriere* della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare".

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente di area medica.

Al Segretario-Tesoriere compete l'istruzione di tutti gli atti societari, la redazione e la conservazione dei verbali consiliari ed assembleari, la tenuta dei conti sociali e dei rapporti con banche e sportelli postali. I conti correnti bancari e postali sono previsti con firma separata del Presidente e del Segretario-Tesoriere.

Il Segretario-Tesoriere si avvarrà per tutte le necessità inerenti il proprio ufficio di una segreteria operativa e della collaborazione di uno studio di consulenza societaria e fiscale. L'onere di tali supporti sarà contrattualmente stabilito di triennio in triennio, al momento dell'insediamento del Consiglio Direttivo.

## ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o per suo incarico dal Segretario, mediante convocazione scritta, contenente l'ordine del giorno, inviata a mezzo telefax o posta elettronica a tutti i Consiglieri almeno venti giorni prima della riunione. In caso di motivata urgenza il Presidente può dar mandato al Segretario di acquisire pareri a mezzo fax o e-mail.

Atti deliberativi così acquisiti devono essere suffragati dall'invio del parere scritto da parte di tutti i Consiglieri interpellati.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro trenta giorni quando almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattarsi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento personale della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio, validamente costituito, delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### **ARTICOLO 23 (Del Comitato dei Revisori)**

Il Comitato dei Revisori è composto di tre membri eletti dall'Assemblea, in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Dura in carica un triennio, elegge il proprio Presidente e controlla la regolarità della contabilità sociale, fornendone relazione verbale annuale nel corso dell'Assemblea ordinaria.

#### **ARTICOLO 24**

Le attività ed il funzionamento delle Sezioni Regionali e degli Uffici Organizzativi sono regolati da appositi regolamenti.

#### **ARTICOLO 25**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.